

Assicurativo.it

Gdp di Pozzuoli sul risarcimento diretto e altre procedure, in liquidazione giudiziale e stragiudiziale



di Spataro

La corretta interpretazione della facoltativit  del risarcimento diretto e della sua alternativit  rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisce in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma cos , in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo.

Tale principio non  , invece, applicabile anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilit  di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell altra, sarebbe in contrasto con il principio della facoltativit  espresso dalla Corte Costituzionale e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.

del 2014-03-24 su Assicurativo.it, oggi e' il 19.05.2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

causa iscritta al n.592/12 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

S.A.S. ALI D'ANGELI di ROFFO Domenica & C., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA)   P.Iva 01532751219 - elett.te dom.ta in Quarto (NA) alla Via S. Maria, 14 presso lo studio dell'avv. Filippo CULTREA che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione; ATTRICE

E

S.R.L. S.TRA.DE., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Tivoli (RM) alla Via del Governo, 6;
CONVENUTA-CONTUMACE

NONCHE'

S.p.A. GENERALI BUSINESS SOLUTIONS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Trieste alla Via Machiavelli, 4 â€“ P.Iva 07833760015 â€“ in qualit  di rapp.te della S.p.A. AUGUSTA, con sede in Torino alla Via Mazzini, 53 â€“ P.Iva 04081700017 - elett.te dom.ta in Napoli alla Via F. Petrarca, 93 presso lo studio dell'avv. Isabella CALZOLARI giusta procura alle liti per Notar Marchetti in Milano; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice: dichiarare l'esclusiva responsabilit  della Srl S.Tra.De. in ordine al sinistro per cui   causa e, per l'effetto, condannarla in solido con la Spa Generali Business Solutions, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di â,- 2.814,00, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, nonch  spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare l'improcedibilit  della domanda ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del CdA; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.A.S. ALI D'ANGELI di ROFFO Domenica & C., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con atto di citazione ritualmente notificato il 18/10/11 alla S.R.L. S.TRA.DE., ed alla S.p.A. AUGUSTA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, le conveniva innanzi a questo Giudice, affinch    previa declaratoria dell'esclusiva responsabilit  della Srl S.Tra.De. nella produzione del sinistro avvenuto il 26/3/10 sull'Autostrada A1 â€“ nei pressi di Ceprano-Frosinone, in occasione del quale l'autocarro Renault Trucks tg.DN122PY di sua propriet  ed assicurato con la Spa Alleanza Toro, veniva investito da un segnale stradale per lavori in corso fatto saltare dall'autocarro Eurocharge tg.DN248AP di propriet  della Srl S.Tra.De. ed assicurato con la Spa Augusta - fosse condannata la medesima Srl S.Tra.De. in solido con Spa Augusta, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che in dipendenza dell'investimento, il suo autocarro riportava danni per le cui riparazioni   stata preventivata la spesa di â,- 2.814,000, come da relazione tecnica prodotta;

- che il veicolo danneggiante era assicurato per RCA presso la Spa Augusta che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex artt. 145, 148 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. Poste&Poste n.73040002014 ricevuta il 12/7/10, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, risultato contumace la convenuta Srl S.Tra.De., si costituiva la Spa Generali Business Solutions, in nome e per conto della Spa Augusta che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice adito, l'inammissibilit  della domanda ex artt. 144 e 149 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, la contestava sia sull'an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all'udienza del 12/3/14, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della S.R.L. S.TRA.DE. regolarmente citata e non costituitasi.

Ancora in via preliminare va spiegato il perch  questo Giudice ha rigettato l'eccezione d'incompetenza territoriale eccepita dalla Societ  convenuta.

L'eccezione non contiene l'indicazione di tutti i Fori ritenuti competenti e non   compiutamente motivata (Cass. 27/6/87 n.5719) con riguardo ai diversi giudici (Cass. 7/1/80 n.36);

In merito si   espressa la CSC con sentenza n.4929 del 24/9/79, stabilendo che nell'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale concorrono il forum delicti (luogo del sinistro), - il forum rei (luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti), il forum destinatae solutionis (luogo di residenza o di domicilio di uno dei litisconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, ci ² perch , generalmente nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno non   determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il luogo ove risiede il debitore. Conseguentemente, il pagamento, non essendo ancora definito il suo ammontare, deve avvenire nella sede del debitore trattandosi di debito di valore scaturente da risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito, giusta le previsioni dell'art. 1182 c.c. (Cass. 97/69; 4057/95; 4975/97). Inoltre, la parte che sollevi eccezione di incompetenza territoriale   tenuta a dimostrare che l'eccezione   fondata con riferimento a qualunque, possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui contesta la competenza. Ove sia convenuta una societ  per azioni, com'  nella specie compagnia assicuratrice, per declinare la competenza con riferimento al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la societ  deve dimostrare non solo che la propria sede principale si trova altrove, ma anche che essa non ha alcuna sede secondaria, n  alcuno stabilimento con un rappresentante

abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (Cass. Se. 6. Ordinanza n.21253 del 14/10/11).

Va, invece, accolta l'eccezione d'inammissibilit  della domanda alla luce degli artt. 144 e 149 del D.Lvo 209/05.

La convenuta Societ  ha dimostrato che l'attrice aveva, precedentemente, instaurato lo stesso giudizio dinanzi lo stesso Ufficio Giudiziario, con la procedura dell'indennizzo diretto ex art. 149 del citato decreto legislativo.

Il Giudice precedentemente adito aveva accolta l'eccezione d'incompetenza territoriale e cancellata la causa dal ruolo.

L'attrice, anzich  riassumere il giudizio dinanzi il Giudice dichiarato competente, trascorsi i tre mesi previsti dalla legge per la riassunzione, ha riproposto la domanda, dinanzi lo stesso Ufficio, ai sensi dell'art. 144 del CdA, contravvenendo alla disciplina di cui al Codice citato.

Detto Codice prescrive che la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del D.Lvo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilit  civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonch  i danni alle cose trasportate di propriet  dell'assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entit  di cui all'articolo 139.

Detta procedura, costituisce un'alternativa alla disciplina 'ordinaria' di cui all'art. 144 CdA.

Infatti, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 e del 13 giugno 2008, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimit  costituzionale dell'articolo 149 del CdA sollevata dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Essa Corte non ha ritenuto infondata la questione sollevata ma, si   limitata a dettare il criterio dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla quale il giudice di merito si deve attenere.

Secondo la Corte, la norma di cui all'articolo 149 del CdA va interpretata nel senso che, 'essa si limita a rafforzare la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione, senza peraltro togliergli la possibilit  di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilit  civile dell'autore del fatto dannoso'.

La Corte ha, difatti, suggerito l'interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all'impugnazione della norma fatta dai giudici remittenti nella parte in cui 'escluderebbe che il danneggiato pu  agire nei confronti del vero responsabile del danno, cos  come previsto dal sistema degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice civile'.

Detta interpretazione costituzionalmente orientata   stata ribadita dalla stessa Corte Costituzionale con Sentenza n.180 del 10/06/09 e Ordinanze 205 e 441 del 2008, 191 e 201 del 2009, 85 del 2010.

In detta sentenza, la Corte ha precisato che l'azione diretta contro il proprio assicuratore   configurabile come una facolt  e, quindi, un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilit  dell'autore del danno.

Pertanto, alla luce delle ordinanze e della sentenza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) - in caso di mancata comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148, o di mancato accordo, il danneggiato PUO' proporre l'azione giudiziale di cui all'articolo 145, comma 2, NEI SOLI confronti della propria compagnia di assicurazione o nei confronti del presunto responsabile civile e della sua Compagnia di assicurazione, ex art. 144 CdA.

Il significato letterale del verbo PUO' di cui all'art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non   obbligato a proporre l'azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d'assicurazione ma, pu , in alternativa, (con un'interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest'ultimo quale litisconsorte necessario.

Ci    possibile perch  la compagnia d'assicurazione del responsabile civile   stata gi  messa in mora in quanto l'articolo 149 obbliga di inviare la c.d. messa in mora anche a detta compagnia, anche se per conoscenza - art 145 comma 2.

E' ormai consuetudine che il danneggiato invia la richiesta di risarcimento danni sia alla propria Compagnia di assicurazione che a quella del presunto danneggiante e che queste ultime non interloquiscano tra loro per la definizione del danno, cos  come prescrive l'art. 149 CdA.

In questa prospettiva, il danneggiato ha la facolt  di agire in giudizio sia nei confronti della propria Compagnia di assicurazione che nei confronti del presunto responsabile civile e della sua Compagnia di assicurazione.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare la facultas, ha lasciato la possibilit  al danneggiato di agire sia con l'indennizzo diretto ex art. 149, sia con l'azione diretta ex art. 144 del CdA e sia con l'azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga pi  conveniente.

Ci  non comporta, tuttavia, che queste diverse azioni siano cumulabili n  che possano essere proposte in fasi successive.

La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma cos'altro, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo.

Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell'altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati.

La Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo 'potere' intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale.

In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla lettura costituzionalmente orientata, preferibile le tesi:

a - dell'assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici;

b - della facoltà di scelta in fase giudiziale, in termini di alternatività, nei confronti dell'una o dell'altra (ovviamente nel rispetto dell'iter procedimentale stragiudiziale prescritto per ciascuna di tali azioni ex artt. 144 e ss. ed ex art. 149 del Codice).

Queste tesi hanno, in primo luogo, il pregio di rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dell'autore del danno (nel rispetto tra l'altro della citata direttiva CE).

Inoltre, sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si limiti ad affermare la possibilità in capo al danneggiato di scegliere il soggetto passivamente legittimato, non si può comunque ritenere che tale facoltà di scelta sia negata in fase stragiudiziale, essendo in tale fase ammissibile la cumulabilità (In tal senso confr. Sentenza Tribunale di Milano n.13052 del 28 ottobre 2011).

Una volta intrapreso un percorso risarcitorio, al danneggiato non è concesso deviare da esso.

L'attrice, infatti, aveva richiesto il risarcimento dei danni (con le modalità richieste dalla legge) ad entrambe le compagnie di assicurazione, avendone la facoltà.

Successivamente aveva evocato in giudizio solamente la propria Compagnia di assicurazione, consumando cos'altro la propria facultas agendi, ottenendo un provvedimento di incompetenza territoriale.

Essa attrice avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi il Giudice dichiarato competente, ovvero, trascorso il termine per la riassunzione, riproporre la stessa domanda, fra le stesse parti, davanti al medesimo giudice.

Infatti, l'estinzione del processo non estingue l'azione' (art. 310 comma 1 c.p.c.): ciò vuol dire che il diritto dedotto in giudizio resta liberamente riproponibile in un eventuale successivo processo che fosse instaurato tra le parti (il diritto resta azionabile).

In tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26327 del 31/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1169 del 11/02/1999:

- La sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale, al di fuori delle ipotesi dell'incompetenza per materia o territoriale inderogabile regolata dall'art. 28 cod. proc. civ., quando non sia seguita dalla riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. non preclude la proposizione in un successivo giudizio, della stessa domanda di merito, fra le stesse parti e davanti al medesimo giudice.

La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.

La sentenza non è esecutiva in quanto la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna che, è l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla S.A.S. ALI D'ANGELI di ROFFO Domenica & C. nei confronti S.R.L. S.TRA.DE. e della S.p.A. GENERALI BUSINESS SOLUTIONS, nella qualità di rapp.te della S.p.A. AUGUSTA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, cos'altro provvede:

- 1) dichiara la domanda inammissibile;
- 2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
- 3) sentenza non esecutiva.

Cos'altro deciso in Pozzuoli il giorno 19 marzo 2014.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

- *Italo Bruno*

Hai letto: Gdp di Pozzuoli sul risarcimento diretto e altre procedure, in liquidazione giudiziale e stragiudiziale

Approfondimenti: [Indennizzo diretto](#) > [Assicurativo](#) > [Danno diretto](#) > [Alternativo](#) > [Liquidazione](#) > [Giudiziale](#) > [Stragiudiziale](#) > [Pozzuoli](#) > [Sentenze](#) > [Gdp](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)